



Avviso di selezione pubblica per colloquio, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di personale nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Considerata la contingente emergenza epidemiologia da COVID-19 in atto e in ottemperanza a quanto disposto all'articolo 1, comma 10, lettera z), del DPCM 3 dicembre 2020 con riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, nonché, alla luce della conseguente e sempre maggiore carenza di personale con professionalità tecnica inserito nei settori strategici dell'azione amministrativa, la Regione, al fine di assicurare la piena ed efficiente funzionalità degli uffici, intende procedere all'espletamento di una selezione pubblica per colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di personale nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.

Il contratto di lavoro ha la durata di un anno (o un periodo inferiore all'anno in base alla disponibilità finanziaria del momento), fatte salve eventuali proroghe se consentite dalla normativa vigente in materia e dalle risorse finanziarie disponibili.

CONSIDERATA LA PECULIARITA' E L'ECCEZIONALITA' DELLA PRESENTE PROCEDURA, SI COMUNICA CHE LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO CONSEGUENTI ALLA SELEZIONE NON POTRANNO IN ALCUN CASO COMPORTARE LA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO DETERMINATO A INDETERMINATO MEDIANTE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE.

Per lo stato giuridico e il trattamento economico trovano applicazione i Contratti collettivi regionali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia – area non dirigenziale vigenti nel tempo. Il trattamento economico di base annuo lordo, ai sensi del vigente CCRL, per la categoria D, posizione economica 1, è pari ad € 26.472,83 per stipendio tabellare oltre a eventuali altre indennità spettanti. Il trattamento economico complessivo è rapportato alla prestazione lavorativa (tempo pieno o parziale) ed al periodo di servizio prestato.

L'Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 1

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. I candidati devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti generali di ammissione, sia alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione sia al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro:

a) cittadinanza, sono ammessi i sottospecificati soggetti:

- cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e gli altri soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, oltre ad avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso

dello svolgimento del colloquio, devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
- c) godimento dei diritti civili e politici; non possono essere ammessi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- d) idoneità fisica all'impiego; L'Amministrazione regionale ha la facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva, in base alla normativa regionale vigente, i candidati chiamati all'assunzione per verificare l'idoneità fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni;
- e) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - laurea in architettura, in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, in pianificazione territoriale e urbanistica, in politica del territorio, in urbanistica o laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo l'ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate, secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;
 - lauree universitarie (di durata triennale) rientranti nelle classi 4 (scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile), 7 (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale), di cui al DM 509/1999;
 - lauree universitarie (di durata triennale) rientranti nelle classi L-17 (scienze dell'architettura) L-21 (scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale), L-23 (scienze e tecniche dell'edilizia), di cui al DM 270/2004;
 - laurea in ingegneria con qualsiasi indirizzo o laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguita secondo l'ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate, secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;
 - lauree universitarie (di durata triennale), di cui al DM 509/1999 e al DM 270/2004, in ingegneria con qualsiasi indirizzo.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equiparazione/equivalenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001. Il candidato che non sia in possesso della prescritta equiparazione/equivalenza del titolo di studio è ammesso con riserva alla selezione, purché dichiari, in sede di domanda, l'impegno a richiedere l'equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il medesimo candidato dovrà produrre la certificazione di equiparazione/equivalenza, pena l'esclusione, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione regionale e comunque non oltre la conclusione della presente procedura selettiva con l'approvazione della graduatoria;

- f) abilitazione all'esercizio della professione;
- g) avere maturato successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, una delle seguenti esperienze professionali:
 1. attività non inferiore a sei mesi nell'ultimo quinquennio (nel caso di periodi che si sovrappongono potranno essere conteggiati un'unica volta), svolta presso pubbliche amministrazioni o nel settore privato, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (a tempo pieno o parziale), ovvero con rapporto di lavoro somministrato, ovvero mediante incarichi di consulenza e/o collaborazione, o mediante tirocinio extracurricolare con rilascio di un attestato finale di partecipazione che documenti l'attività effettivamente svolta, in almeno uno dei seguenti settori:

- progettazione e realizzazione (Direttore Lavori, Direttore Operativo o Ufficio Direzione Lavori) di lavori pubblici e privati;
- collaudi delle stesse opere;
- responsabile unico del procedimento o di eventuali supporti ad esso;
- progettazione di strumenti urbanistici e paesaggistici;
- pianificazione e programmazione di sistemi e servizi di trasporto;

O, IN ALTERNATIVA

2. almeno **tre incarichi professionali** svolti per una pubblica amministrazione o nel settore privato in almeno uno dei settori sopra indicati.
- h) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo;
- i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
- l) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione.
2. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti; l'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. L'istanza di ammissione alla procedura selettiva, redatta secondo lo schema allegato sub A al presente Avviso e corredata da un curriculum professionale e formativo, entrambi redatti nella forma delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere presentata entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 2 febbraio 2021**, con indicazione dell'oggetto "**domanda selezione D-tecnico tempo determinato**", **obbligatoriamente mediante la seguente modalità:**

invio da casella di posta elettronica ordinaria (PEO) o da casella di posta elettronica certificata personale (PEC), all'indirizzo PEC funzionepubblica@certregione.fvg.it, con scansione in formato PDF sia della domanda sottoscritta che della documentazione allegata.

L'istanza e il curriculum vitae devono essere sottoscritti in forma autografa, scansionati e inviati in formato PDF assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità ovvero sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato, ed inviati in formato PDF.
2. In caso di spedizione da una casella di posta elettronica ordinaria fa fede la data di ricezione nella casella PEC della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione. In caso di spedizione da una casella di PEC fa fede la data della ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta certificata del mittente.
3. Nel caso di invio di più domande si terrà conto soltanto dell'ultima in ordine di arrivo pervenuta entro i termini.
4. L'Amministrazione regionale ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura di reclutamento per motivate esigenze di pubblico interesse.

5. Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
- a) il cognome ed il nome;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) il Comune di residenza;
 - d) il codice fiscale;
 - e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui al vigente articolo 38 del D.Lgs. 165/01 e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - f) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;
 - g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
 - h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - i) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla selezione, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito. Nel caso di laurea conseguita all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equiparazione/equivalenza al corrispondente titolo italiano. In assenza del provvedimento di equiparazione/equivalenza deve dichiarare l'impegno a richiedere l'equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - j) abilitazione all'esercizio della professione;
 - k) di avere maturato, alternativamente, una delle due tipologie di esperienza professionale di cui all'art. 1, comma 1, lett. g);
 - l) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo. In caso contrario indicarne i motivi;
 - m) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per avere conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - n) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
 - o) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
 - p) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;
 - q) l'eventuale possesso di titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente; coloro che intendano avvalersi di eventuali titoli di precedenza, devono farne espressa menzione nella domanda di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dal relativo beneficio;
 - r) l'eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, pena l'esclusione dal relativo beneficio;
 - s) l'eventuale ausilio necessario in sede di colloquio, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento dello stesso ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 68/1999. In questa ipotesi, i candidati devono allegare alla domanda di ammissione alla selezione una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, ai fini di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti;

- t) l'indirizzo completo o la PEC presso cui ricevere le eventuali comunicazioni inerenti alla selezione;
- u) il consenso al trattamento dei dati personali.
6. Comporta l'esclusione dalla procedura, oltre alla mancanza dei requisiti sia generali che specifici previsti dall'articolo 1, anche:
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione (firma autografa o firma digitale);
 - l'invio della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo;
 - la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del candidato che presenta la domanda;
 - l'invio della domanda fuori termine utile.
7. Le esclusioni sono comunicate agli interessati mediante pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative alla selezione.
9. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione.
10. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione alla selezione dipendenti da disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.
11. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.

Art. 3

COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice, istituita secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, lettera d) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, è nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di funzione pubblica.
2. La Commissione può inoltre avvalersi di componenti aggiunti per l'accertamento, in sede di colloquio, della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche richieste.
3. Nel rispetto della normativa vigente, ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di € 83,00, secondo quanto disposto dall'art. 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e ulteriormente ridotto del 10% come disposto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 4

COLLOQUIO

1. Il colloquio, da svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del contagio al COVID-19, verte sulle seguenti materie:
 - lavori pubblici;
 - pianificazione dei trasporti;
 - pianificazione urbanistica e paesaggistica;
 - normativa e documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - normativa ambientale;
 - normativa e tecnologie dell'energia;

2. Nel corso del colloquio sono accertate inoltre la conoscenza della lingua inglese ad un livello minimo di B (1) secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) –Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) e le conoscenze informatiche sull'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web.
3. L'ammissione al colloquio è comunicata agli interessati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
4. I candidati ammessi al colloquio, che fossero impossibilitati a sostenerlo alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, devono darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, valutata la documentazione e sentita la Commissione, può disporre il rinvio del colloquio.
5. La mancata partecipazione al colloquio il giorno stabilito è considerata come rinuncia alla procedura.

Art. 5

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione giudicatrice ha complessivamente a disposizione 30 punti per la valutazione del colloquio.
2. Il colloquio si intende superato qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi, comprensivo dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese ad un livello minimo di B (1) secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) –Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), e dell'accertamento della conoscenza dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web.
3. Al termine di ogni seduta giornaliera di colloqui, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; dell'elenco verrà data idonea pubblicità.
4. La graduatoria provvisoria di merito è formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato nel colloquio.

Art. 6

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Il Direttore del Servizio amministrazione personale regionale della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione approva la graduatoria definitiva della selezione, tenuto conto degli eventuali titoli di precedenza previsti dalla normativa vigente e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997.
2. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. La graduatoria rimane vigente, in base a quanto disposto dalla normativa, per un periodo di tre anni. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria per assunzioni a tempo determinato, anche parziale, e per durate diverse, sulla base delle risorse disponibili.

Art. 7

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ASSUNZIONE

1. I candidati chiamati all'assunzione devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale, i seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) Comune e luogo di residenza;
 - c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;

- d) possesso della cittadinanza italiana ovvero di una delle condizioni di cui al vigente art. 38 del D.Lgs. 165/2001, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
 - e) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). Il candidato dovrà altresì dichiarare di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico. In caso contrario dovrà specificatamente indicarli;
 - f) possesso di uno dei titoli di studio richiesti all'articolo 1, comma 1 lettera e); nel caso di laurea conseguita all'estero, possesso di un provvedimento di equiparazione/equivalenza al titolo italiano;
 - g) abilitazione all'esercizio della professione;
 - h) esperienza professionale maturata quale requisito ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera g);
 - i) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
 - j) possesso degli eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente;
 - k) possesso dei titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;
 - l) stato di famiglia;
 - m) codice fiscale.
2. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e gli altri soggetti di cui all'articolo 38 D.Lgs. 165/2001 devono dichiarare il possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti di cui al comma 1 previsti per i cittadini della Repubblica.
 3. I candidati chiamati all'assunzione devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.
 4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, è dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 8

ASSUNZIONE E TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO

1. I candidati idonei sono assunti in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, posizione economica 1, mediante stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.
2. All'atto dell'assunzione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.
3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, è dichiarato decaduto dall'assunzione.
4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.
5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico tabellare lordo annuo spettante al personale di ruolo della categoria D, posizione economica 1, previsto dai vigenti Contratti collettivi di lavoro del personale regionale appartenente all'area non dirigenziale, pari a € 26.472,83, oltre eventuali altre indennità previste dalla contrattazione.
6. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, è sottoposto ad un periodo di prova, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore, ai sensi dell'articolo 12 del CCRL del Comparto unico – area non dirigenti – relativo al quadriennio normativo 1998-2001.

Art. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente pro tempore, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC privacy@certregione.fvg.it.
3. Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali forniti con la dichiarazione sostitutiva sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per l'attività di gestione della procedura, ai fini del reclutamento del personale e/o gestione rapporto di lavoro.
5. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
6. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.
7. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l'impossibilità a svolgere l'attività amministrativa necessaria per l'espletamento della procedura di cui trattasi.
8. I dati personali vengono trattati e conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation).
9. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:
 - accesso ai dati personali
 - rettifica o cancellazione degli stessi;L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10

NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla vigente normativa regionale in materia, in particolare alla legge regionale n. 18/2016 al Regolamento di accesso all'impiego regionale, emanato con DPR. N. 0143/Pres. del 23 maggio 2007 e s.m.i..

*** **

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella LUGARA', Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione.
- Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Giulia FRACELLA.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio amministrazione personale regionale della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, piazza dell'Unità d'Italia n. 1, Trieste, mediante l'invio di una mail all'indirizzo: funzionepubblica.ts@regione.fvg.it

IL DIRETTORE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA,
SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
f.to dott.ssa Gabriella LUGARA'